



**News per i Clienti dello
studio**

**N. 06
Del 16 Febbraio 2024**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Ravvedimento Operoso per il Quadro RW

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in merito al quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. "monitoraggio fiscale", ossia per consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti da, verso e sull'estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

La compilazione del quadro RW interessa le **persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale** indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti i bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFAE.

SANZIONI PREVISTE

Le **sanzioni** legate al quadro RW sono le seguenti:

- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in **Stati non a regime fiscale privilegiato** (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in **Stati a regime fiscale privilegiato** (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di **dichiarazione tardiva** (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2024).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato estero	Entro 90 giorni	Entro 1 anno (1/8)	Entro 2 anni (1/7)	Oltre 2 anni (1/6)	Dopo PVC (1/5)
A regime fiscale privilegiato	28,67 euro	0,375%	0,428%	0,5%	0,6%
NON a regime fiscale privilegiato	28,67 euro	0,75%	0,857%	1%	1,2%

L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di **omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti**, è possibile rimediare all'omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D. Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFA non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l'IVIE e l'IVAFA non derivano da "redditi" prodotti all'estero. Inoltre, si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del modello Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti